Giurisprudenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 7327 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: OLIVA STEFANO
Data pubblicazione: 14/03/2019

SENTENZA

sul ricorso 8609-2017 proposto da:

SIMEON MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO n.3, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO FEDERICO SANASI D'ARPE, che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

3539
208

contro

BANCA D'ITALIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE n.91, presso l'Avvocatura della Banca e rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANIA CECI e PAOLA BATTISTINI

- controricorrente -

dirittobancario.it

Giurisprudenza

nonchè contro

BANCA CARIGE SPA e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO di ROMA

- intimati -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA depositato il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato VINCENZO FEDERICO SANASI D'ARPE per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e l'Avvocato ADRIANA FRISULLO per delega dell'Avvocato STEFANIA CECI per parte controricorrente, che ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento del 18.7.2014 notificato il 12.9.2014 la Banca d'Italia irrogava a Simeon Marco, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige Spa, sottoposta ad accertamenti ispettivi da dicembre 2012 a luglio 2013, la sanzione pecuniaria di € 78.000. La Banca d'Italia riteneva il Simeon responsabile da un lato della violazione delle norme sulla *governance* e dall'altro lato di alcune carenze riscontrate nell'organizzazione dei controlli interni spettanti al Consiglio di Amministrazione.

Proponeva opposizione il Simeon lamentando l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio: in primo luogo, per violazione del termine di 240 giorni fissato dal Regolamento della Banca d'Italia per la conclusione del procedimento di cui all'art.145 T.U.B.; in secondo luogo, perché adottato dal Governatore

dirittobancario.it

della Banca d'Italia e non dal Direttorio; in terzo luogo, per vizio della motivazione per mancata indicazione delle violazioni contestate e per contraddittorietà delle motivazioni poste a base della contestazione; infine, perché nel merito non sussisteva in concreto l'illecito contestato al Simeon, posto che costui aveva svolto la sua opera in condizioni di opacità informativa riferibili all'atteggiamento del Presidente del Consiglio di Amministrazione e considerato che altri componenti del Consiglio versanti in analoga condizione erano stati ritenuti esenti da responsabilità.

Si costituiva Banca d'Italia resistendo all'opposizione.

Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Roma respingeva tutti i motivi di opposizione condannando il Simeon alle spese di lite.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Simeon affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso Banca d'Italia. Banca Carige e il P.G. presso la Corte di Appello di Roma sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché la Corte di Appello non avrebbe valorizzato la condizione di opacità informativa in cui Simeon aveva operato, a causa della condotta del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige Spa. In particolare, Simeon si sarebbe attivato per avere le informazioni che in concreto poteva avere, ponendo in essere un atteggiamento non dovuto, ma non avrebbe mai potuto rendersi conto di quanto il Presidente del Consiglio di Amministrazione aveva dolosamente deciso di tacere a lui e agli altri consiglieri.

dirittobancario.it

Ambedue i profili –violazione di norme di diritto ed omesso esame– in cui si articola la doglianza sono inammissibili in quanto il ricorrente invoca, in realtà, una revisione delle valutazioni di merito condotte dalla Corte territoriale, che è preclusa in Cassazione. In merito, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

Inoltre, con riferimento al secondo profilo dedotto nel corpo del motivo in esame, il ricorrente non indica in modo specifico quale sarebbe il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, né quando e come esso sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti nel corso delle fasi di merito.

La deduzione relativa alla presunta opacità informativa in cui il Simeon si era trovato ad operare, infatti, non è stata affatto trascurata dalla Corte di Appello, che –al contrario– la ha valutata in modo specifico (cfr. pag.8 del provvedimento impugnato) escludendone la rilevanza sulla base del condivisibile rilevo che "*... il solo affermato ruolo egemone svolto dal Presidente del CdA nella gestione di CARIGE non esonera i componenti dell'organo collegiale dalla loro responsabilità in relazione agli illeciti amministrativi commessi come affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, con sentenza della SC a SSUU n.20933/2009, come massimata ufficialmente, afferma: "In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società, chiamati a rispondere, ai sensi dell'art.190 del*

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art.6 della legge 24 novembre 1981 n.689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto" (cfr. pag.10 del decreto).

La Corte di Appello ha proseguito affermando che *"Il principio di diritto in materia di doveri dei componenti del consiglio di amministrazione è stato poi ribadito con riferimento al dettato dell'art.2381 c.c. nel testo in vigore dalla sentenza della Corte di Cassazione n.2737/2013"* (cfr. pag.12) ed ha concluso, da tali premesse, che *"Il ruolo egemone svolto dal Berneschi nella gestione della CARIGE non vale perciò a scriminare il Simeon il quale ha passivamente ratificato con il suo voto favorevole le iniziative del presidente senza neppure sollevare, a differenza di altri componenti dell'organo collegiale, critiche in sede di discussione o sollecitare più accurate e precise informazioni. Si tratta di condotta doverosa, omessa dal Simeon"* (cfr. pag.13).

Ne consegue che la Corte territoriale ha fornito ampia motivazione, adeguandosi ai principi di diritto posti dalla legge e confermati dalla giurisprudenza di questa Corte, alla luce dei quali il componente del Consiglio di Amministrazione ha sempre l'onere, anche in presenza di condotta egemone del Presidente dell'organo, di svolgere la sua funzione di controllo sull'andamento della società, sollevando le opportune osservazioni, chiedendo i necessari chiarimenti, avendo cura di

dirittobancario.it

far inserire detti rilievi a verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali prende parte ed esprimendo – all'occorrenza– voto contrario o quantomeno formalizzando la propria astensione in relazione a decisioni che egli non ritiene in linea con la corretta gestione della società. Nessuna violazione di legge né omesso esame, pertanto, sussiste nel caso concreto.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione del decreto impugnato, la violazione e falsa applicazione di norme di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, perché la Corte di Appello non avrebbe considerato che altri consiglieri di amministrazione, versanti in condizione analoga a quella del Simeon, sarebbero stati ritenuti esenti da responsabilità sulla base della considerazione che essi avevano formulato osservazioni circa la condotta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, come risultava dai verbali delle riunioni dell'organo consiliare. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale nel ritenere il Simeon responsabile sarebbe incorsa in un trattamento ingiustamente diversificato di fattispecie analoghe. Né poteva rilevare, a contrario, la condotta positiva posta in essere dagli altri amministratori, posto che le loro osservazioni erano state messe a verbale dopo la cessazione del mandato del Simeon e considerato che essi, comunque, avevano votato a favore delle varie proposte del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, i predetti consiglieri avevano fatto parte di comitati esecutivi, al contrario del ricorrente.

Anche questa doglianza, come già osservato per il primo motivo di ricorso, si risolve in un'inammissibile istanza di revisione del giudizio di merito operato dalla Corte di Appello.

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

Inoltre, la censura difetta anche di specificità perché il ricorrente, nel riferirsi al trattamento di altre posizioni soggettive –che egli asserisce esser stato ingiustamente diversificato rispetto a quello riservato al Simeon– non fornisce alcun dettaglio in relazione alle predette posizioni, né dimostra che i documenti ad esse relativi siano stati acquisiti al giudizio di merito.

In definitiva, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-*quater* all'art.13 del Testo Unico di cui al D.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.200 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi dell'art.13 comma 1-*quater* del D.P.R. n.115/2002, inserito dall'art.1 comma 17 della Legge n.228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art.1-*bis* dello stesso art.13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 8 novembre 2018.

Il Presidente

(S. Petitti)

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Il consigliere estensore
(S. Oliva)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

dirittobancario.it